

## **Codice civile del 16 marzo 1942 -**

Approvazione del testo del codice civile.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942*

**Articolo 2474** - Operazioni sulle proprie partecipazioni.

*In vigore dal 19 aprile 1942*

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. (1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.